

Il giudice unico presso il tribunale competente accoglie o rigetta il ricorso decidendo con un unico provvedimento adottato, in ogni caso, entro venti giorni dalla data di deposito del ricorso. Il ricorso di cui al presente comma può essere sottoscritto anche personalmente ed è presentato per il tramite della rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel paese di destinazione. La sottoscrizione del ricorso, da parte della persona interessata, è autenticata dai funzionari delle rappresentanze diplomatiche o consolari che provvedono a certificarne l'autenticità e ne curano l'inoltro all'autorità giudiziaria. Lo straniero è ammesso all'assistenza legale da parte di un patrocinatore legale di fiducia munito di procura speciale rilasciata dall'autorità consolare. Lo straniero è altresì ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato e, qualora sia sprovvisto di un difensore, è assistito da un difensore designato dal giudice nell'ambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale nonché, ove necessario, da un interprete.

7. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 19, lo straniero espulso è rinviato allo Stato di appartenenza ovvero, quando ciò non sia possibile, allo Stato di provenienza.

8. Lo straniero espulso non può rientrare nel territorio dello Stato per un periodo di sei anni, salvo speciale autorizzazione del Ministro dell'interno. In caso di trasgressione è punito con la reclusione da due anni e sei mesi a cinque anni. È sempre disposto l'arresto e si procede con giudizio direttissimo.

9. L'onere derivante dal comma 5 del presente articolo è valutato in lire 8 miliardi a decorrere dall'anno 2001.

**Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Landi di Chiavenna.**

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 7. — 1. Al comma 3, primo periodo, dell'articolo 13 del testo unico sono ag-

giunte le seguenti parole: « immediatamente esecutivo, anche se sottoposto a gravame e/o impugnativa da parte dell'interessato ».

2. Il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 13 del testo unico è sostituito dal seguente: « Salvo quanto previsto dall'articolo 6 in ordine ai casi in cui l'espulsione deve essere ordinata direttamente dall'autorità giudiziaria, quando lo straniero è sottoposto a procedimento penale, l'autorità giudiziaria rilascia nulla osta a meno che sussistano inderogabili esigenze processuali ».

3. Il comma 4 dell'articolo 13 del testo unico è sostituito dal seguente:

« 4. L'espulsione è eseguita dal questore con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica. Qualora, ai fini dell'espulsione, sia necessario accertare le generalità dello straniero, questi viene trattenuto nel più vicino centro di permanenza temporanea e di assistenza. ».

4. I commi 5 e 6 dell'articolo 13 del testo unico sono abrogati.

5. Il comma 8 dell'articolo 13 del testo unico è sostituito dal seguente:

« 8. Avverso il decreto di espulsione può essere presentato unicamente ricorso al pretore. Il termine è di sessanta giorni dalla data del provvedimento di espulsione. Il ricorso è presentato al pretore dell'ultima dimora conosciuta dello straniero. Il pretore accoglie o rigetta il ricorso, decidendo con unico provvedimento adottato, in ogni caso, entro venti giorni dalla data di deposito del ricorso. Il ricorso di cui al presente comma può essere sottoscritto anche personalmente, ed è presentato per il tramite della rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese di destinazione. La sottoscrizione del ricorso, da parte della persona interessata, è autenticata dai funzionari delle rappresentanze diplomatiche o consolari che provvedono a certificarne l'autenticità e ne curano l'inoltro all'autorità giudiziaria. Lo straniero è ammesso all'assistenza legale da parte di un patrocinatore legale di fiducia munito di procura speciale rilasciata dall'autorità consolare. Lo straniero è altresì ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato e, qualora sia

sprovvisto di un difensore, è assistito da un difensore designato dal giudice nell'ambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale nonché, ove necessario, da un interprete. ».

6. I commi 9 e 10 dell'articolo 13 del testo unico sono abrogati.

#### 7. 10. Rivolta.

*Al comma 1, premettere i seguenti:*

01. Al primo periodo del comma 3 dell'articolo 13 del testo unico sono aggiunte le seguenti parole: « immediatamente esecutivo, anche se sottoposto a gravame e/o impugnativa da parte dell'interessato ».

02. Il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 13 del testo unico è sostituito dal seguente: « Salvo quanto previsto dall'articolo 6 in ordine ai casi in cui l'espulsione deve essere ordinata direttamente dall'autorità giudiziaria, quando lo straniero è sottoposto a procedimento penale, l'autorità giudiziaria rilascia nulla osta a meno che sussistano inderogabili esigenze processuali. ».

03. Il comma 4 dell'articolo 13 del testo unico è sostituito dal seguente:

4. L'espulsione è eseguita dal questore con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica. Qualora, ai fini dell'espulsione, sia necessario accertare le generalità dello straniero, questi viene trattenuto nel più vicino centro di permanenza temporanea di assistenza.«.

04. I commi 5 e 6 dell'articolo 13 del testo unico sono soppressi.

05. Il comma 8 dell'articolo 13 del testo unico è sostituito dal seguente:

« 8. Avverso il decreto di espulsione può essere presentato unicamente ricorso al pretore. Il termine è di sessanta giorni dalla data del provvedimento di espulsione. Il ricorso è presentato al pretore dell'ultima dimora conosciuta dello straniero. Il pretore accoglie o rigetta il ricorso, deci-

dendo con un unico provvedimento adottato, in ogni caso, entro venti giorni dalla data di deposito del ricorso. Il ricorso di cui al presente comma può essere sottoscritto anche personalmente, ed è presentato per il tramite della rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel paese di destinazione. La sottoscrizione del ricorso, da parte della persona interessata, è autenticata dai funzionari delle rappresentanze diplomatiche o consolari che provvedono a certificarne l'autenticità e ne curano l'inoltro all'autorità giudiziaria. Lo straniero è ammesso all'assistenza legale da parte di un patrocinatore legale di fiducia munito di procura speciale rilasciata dall'autorità consolare. Lo straniero è ammesso altresì al gratuito patrocinio a spese dello Stato e, qualora sia sprovvisto di un difensore, è assistito da un difensore designato dal giudice nell'ambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale nonché, ove necessario, da un interprete. ».

#### 7. 4. Volontè, Tassone, Teresio Delfino

*Al comma 1, premettere i seguenti:*

01. Al comma 2, alinea, dell'articolo 13 del testo unico, le parole: « L'espulsione è disposta dal prefetto » sono sostituite dalle seguenti: « Il prefetto può disporre l'espulsione ».

02. Al comma 6 dell'articolo 13 del testo unico, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: « Nei casi in cui, sulla base di dette circostanze, il prefetto non rilevi la necessità di adottare un provvedimento di espulsione, il questore rilascia un permesso di soggiorno in applicazione dei commi 5, 6 e 9 dell'articolo 5, o, quando questo non sia reso possibile, ingiunge allo straniero di lasciare il territorio dello Stato entro quindici giorni. Lo straniero che non ottemperi all'ingiunzione del questore è espulso con accompagnamento immediato alla frontiera. ».

#### 7. 7. Moroni, Gardiol.

*Al comma 1, premettere il seguente:*

01. Al comma 5 dell'articolo 13 del testo unico le parole: « Si procede altresì all'accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica dello straniero » con i e seguenti: « Il questore adotta la misura di cui al comma 1 dell'articolo 14 a carico dello straniero ».

**7. 9.** Moroni, Gardiol.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Dall'applicazione delle disposizioni di cui ai due precedenti periodi non deve conseguire l'aumento dei periodi di trattenimento presso i centri di permanenza temporanea previsti dalle disposizioni vigenti.

**7. 20. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)**

*(Approvato)*

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

2. Il comma 11 dell'articolo 13 del testo unico è soppresso.

**7. 2.** Fontan, Luciano Dussin, Fontanini, Stucchi, Di Luca

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

2. Il comma 13 dell'articolo 13 del testo unico è sostituito dal seguente:

« 13. Lo straniero espulso non può rientrare nel territorio dello Stato senza una speciale autorizzazione del Ministro dell'interno. In caso di trasgressione è nuovamente espulso con accompagnamento immediato e non si applica al provvedimento di espulsione la fattispecie del comma 1 dell'articolo 14 del presente testo unico, che consente al questore il trattenimento dello straniero per motivi di soccorso al medesimo. Nel caso di trasgressione recidiva al divieto di rientro, lo straniero è punito con la reclusione fino a quattro anni ed è giudicato per direttissima. ».

**7. 3.** Garra.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

2. All'articolo 13 del testo unico, il comma 13 è sostituito dal seguente:

« 13. Lo straniero espulso non può rientrare nel territorio dello Stato senza una speciale autorizzazione del Ministro dell'interno; in caso di trasgressione, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni ed è immediatamente espulso con l'accompagnamento coattivo. Nei casi previsti dal presente comma è obbligatorio l'arresto e si procede con rito direttissimo. ».

**7. 11.** (già 8. 4.) Di Luca, Garra, Frattini, Urbani, Saponara, Giovanardi, Landi di Chiavenna, Fontan

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

2. Il secondo periodo del comma 13 dell'articolo 13 del testo unico è sostituito dai seguenti: « In caso di trasgressione è punito con la reclusione fino a sei mesi ed è nuovamente espulso con accompagnamento immediato. Nel caso di recidiva la pena è aumentata con la reclusione da sei mesi a due anni ed il processo è celebrato per direttissima. Con la sentenza di condanna viene ordinata l'espulsione con accompagnamento immediato.

**7. 12.** Garra.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

2. Il comma 14 dell'articolo 13 del testo unico è sostituito dal seguente:

« 14. Il divieto di cui al comma 13 opera per un periodo di dieci anni. ».

**7. 5.** Garra.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 7. 045  
DELLA COMMISSIONE

*All'articolo aggiuntivo 7. 045 della Commissione, capoverso, sostituire le parole:*

Con esclusione dell'ipotesi prevista dal comma 13, nel caso in cui *con la seguente*: se.

*Conseguentemente, sostituire le parole: tre anni con le seguenti: quattro anni.*

*Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

13-ter. Qualora il giudice, nella sentenza di condanna per i reati di cui ai commi 13 e 13-bis ritenga di dover concedere la sospensione condizionale della pena, ordina la immediata espulsione dello straniero. L'espulsione è eseguita dal questore secondo le modalità di cui al comma 4, anche se la sentenza non è irrevocabile.

**0. 7. 045. 1.** Giovanardi.

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

ART. 7-bis. — Dopo il comma 13 dell'articolo 13 del testo unico è inserito il seguente:

« 13-bis. Con esclusione dell'ipotesi prevista dal comma 13, nel caso in cui l'espulsione è stata disposta dal giudice penale, ovvero ai sensi dell'articolo 15, il trasgressore del divieto di reingresso è punito con la reclusione da uno a quattro anni ».

**7. 045.** La Commissione.

**(Approvato)**

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

ART. 7-bis. — 1. Al comma 1 dell'articolo 14 del testo unico, dopo le parole: « al soccorso dello straniero » sono aggiunte le seguenti: « in pericolo di vita ».

**7. 06.** Garra

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

ART. 7-bis. — 1. Al comma 2, secondo periodo, dell'articolo 14 del testo unico, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:

« senza oneri dello Stato per l'affrancatura postale e per le chiamate telefoniche interurbane o per l'estero. ».

**7. 05.** Garra

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

ART. 7-bis. (Esecuzione dell'espulsione) —

1. Al comma 1 dell'articolo 14 del testo unico le parole « per il tempo strettamente necessario » sono soppresse.

2. Il comma 3 dell'articolo 14 del testo unico è sostituito dal seguente:

« 3. Il questore del luogo in cui si trova il centro, nei limiti di cui ai casi espressamente previsti dall'articolo 13, comma 2, trasmette copia degli atti al giudice unico del tribunale competente senza ritardo e comunque entro le quarantotto ore dall'adozione del provvedimento. »

3. Al comma 4 dell'articolo 14 del testo unico la parola: « il pretore » è sostituita dalle seguenti: « il giudice unico del tribunale competente ».

4. Al comma 4 dell'articolo 14 del testo unico le parole: « nelle quarantotto ore successive » sono sostituite dalle seguenti: « nelle settantadue ore successive ».

5. Il comma 5 dell'articolo 14 del testo unico è sostituito dal seguente:

« Il trattenimento nel centro di permanenza temporanea e assistenza dello straniero assoggettato alla sanzione amministrativa *atipica* dell'espulsione disposta ai sensi del presente testo unico è consentito per un periodo di complessivi novanta giorni. Su richiesta del questore il giudice unico del tribunale competente può prorogare il termine sino ad un massimo di trenta giorni qualora sia imminente l'eliminazione dell'impedimento all'espulsione o al respingimento. Anche prima di tale termine il questore esegue l'espulsione o il respingimento non appena possibile ».

6. Il comma 6 dell'articolo 14 è sostituito dal seguente:

« 6. Contro i decreti di convalida e di proroga di cui ai commi 4 e 5 è proponibile

il ricorso per cassazione. Il relativo ricorso non sospende l'esecuzione della misura. Il provvedimento è emesso non oltre quaranta giorni dalla data di deposito del ricorso. ».

7. Dopo il comma 9 dell'articolo 14 del testo unico sono aggiunti i seguenti:

« 10. In accordo con quanto previsto dal presente articolo e nell'ambito delle specifiche attribuzioni, il Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, promuove la conclusione di accordi internazionali con Stati esteri non appartenenti all'Unione Europea finalizzati a realizzare centri di permanenza ed assistenza temporanea entro il territorio di questi ultimi.

11. Il Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per la solidarietà sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con le regioni e gli enti locali interessati predispone, entro novanta giorni dell'entrata in vigore della presente disposizione, un piano per la realizzazione ed il potenziamento di centri di permanenza temporanea e di assistenza. »

**7. 030.** Landi di Chiavenna, Stucchi, Di Luca, Teresio Delfino.

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

ART. 7-bis. — 1. Il comma 3 dell'articolo 14 del testo unico è sostituito dal seguente:

« 3. Il provvedimento del questore comporta la permanenza nel centro per un periodo complessivo massimo di quaranta giorni. Il questore può prorogare il termine sino ad un massimo di ulteriori trenta giorni, qualora sia imminente l'eliminazione dell'impedimento all'espulsione o al respingimento, ovvero qualora la proroga si renda necessaria per il completamento dell'identificazione dello straniero. Contro i provvedimenti del questore è ammesso ricorso per Cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione della misura. ».

2. I commi 4, 5 e 6 dell'articolo 14 del testo unico sono abrogati.

3. Dopo il comma 9 dell'articolo 14 del testo unico è aggiunto il seguente:

« 9-bis. In accordo con quanto previsto dal presente articolo, e nell'ambito delle proprie specifiche attribuzioni, il Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, promuove la conclusione di accordi internazionali con Stati esteri non appartenenti all'Unione europea, finalizzati a realizzare centri di permanenza ed assistenza temporanea entro il territorio di questi ultimi. »

**7. 08.** Rivolta.

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

ART. 7-bis. — 1. Il comma 3 dell'articolo 14 del testo unico è sostituito dal seguente:

« 3. Il provvedimento del questore comporta la permanenza nel centro per un periodo complessivo massimo di quaranta giorni. Il questore può prorogare il termine sino ad un massimo di ulteriori venti giorni, qualora sia imminente l'eliminazione dell'impedimento all'espulsione o al respingimento, ovvero qualora la proroga si renda necessaria per il completamento dell'identificazione dello straniero. Contro i provvedimenti del questore è ammesso ricorso per Cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione della misura. ».

2. I commi 4, 5 e 6 dell'articolo 14 del testo unico sono soppressi.

3. Dopo il comma 9 dell'articolo 14 del testo unico è aggiunto il seguente:

« 9-bis. In accordo con quanto previsto dal presente articolo, e nell'ambito delle proprie specifiche attribuzioni, il Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, promuove la conclusione di accordi internazionali con Stati esteri non appartenenti all'Unione europea, finalizzati a realizzare

centri di permanenza ed assistenza temporanea entro il territorio di questi ultimi ».

**7. 07.** Volontè, Tassone, Teresio Delfino

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

ART. 7-bis. — 1. L'articolo 15 del testo unico è sostituito dal seguente:

« ART. 15 — 1. Fuori dei casi previsti dal codice penale, il giudice ordina l'espulsione dello straniero che sia condannato per taluno dei delitti previsti dagli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale. ».

**7. 01.** Fontan, Luciano Dussin, Fontanini, Stucchi, Di Luca.

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

ART. 7-bis. — 1. L'articolo 15 del testo unico è sostituito dal seguente:

« ART. 15. — 1. Fuori dei casi previsti dal codice penale, il giudice può ordinare l'espulsione dello straniero che sia condannato per taluno dei delitti previsti dagli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale.

2. Ove lo straniero risulti socialmente pericoloso il giudice è tenuto ad ordinarne l'espulsione. ».

**7. 010.** Garra

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

ART. 7-bis. — 1. Dopo l'articolo 15 del testo unico è inserito il seguente:

« ART. 15-bis — (Casi di recidiva). 1. Chiunque si introduce nel territorio dello Stato in violazione delle norme previste dal presente testo unico, se già espulso ai sensi dell'articolo 13, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.

2. La pena va da uno a tre anni di reclusione se la precedente espulsione è stata disposta dal giudice penale o ai sensi dell'articolo 15.

3. Qualora il giudice ritenga concedibile la sospensione condizionale della pena, con la condanna ordina l'espulsione dello straniero, ordine immediatamente esecutivo anche in caso di impugnazione del provvedimento.

4. La sospensione condizionale della pena non può essere concessa a chi abbia già riportato una condanna, anche non definitiva, per il reato previsto dal presente articolo ».

**7. 015.** Giovanardi, Di Luca.

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

ART. 7-bis. — 1. Al comma 1 dell'articolo 16 del testo unico, le parole: « può sostituire » sono sostituite dalla seguente: « sostituisce ».

**7. 02.** Fontan, Luciano Dussin, Fontanini, Stucchi, Di Luca.

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

ART. 7-bis. 1. Dopo il comma 2 dell'articolo 16 del testo unico sono aggiunti, in fine, i seguenti:

« 3. Se è stata applicata misura cautelare, l'espulsione è eseguita senza soluzione di continuità previo nulla osta dell'autorità giudiziaria, rilasciato quando non sussistono inderogabili esigenze processuali che richiedano la permanenza nello Stato dello straniero. L'esercizio dell'espulsione sospende l'esecuzione della misura cautelare.

4. Salvo quanto previsto dall'articolo 17, in caso di trasgressione o di mancata esecuzione dell'espulsione, la sanzione sostitutiva è revocata di diritto e si esegue immediatamente la pena detentiva irrogata con sentenza irrevocabile. Negli stessi casi è immediatamente ripristinata la misura cautelare sospesa ai sensi del comma precedente. Non si applica la disposizione di cui al comma 5 dell'articolo 656 del codice di procedura penale né le misure alternative indicate in tale norma.

5. Lo straniero espulso ai sensi dei precedenti commi che rientra senza auto-

rizzazione nel territorio italiano è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e può procedersi al suo arresto anche fuori dai casi di flagranza. Nell'udienza di convalida il giudice, se ne ricorrono i presupposti, dispone l'applicazione di una delle misure coercitive previste dalla legge anche al di fuori dei limiti di cui all'articolo 280 del codice di procedura penale. La pena detentiva irrogata per tale violazione non può essere sostituita ai sensi del precedente comma 1. ».

**7. 03.** Contento.

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

ART. 7-bis. — 1. L'articolo 17 del testo unico è sostituito dal seguente:

« ART. 17 — (*Diritto di difesa*). 1. Lo straniero sottoposto a procedimento penale non ha diritto a rientrare in Italia. L'assistenza legale è assicurata da un patrocinatore legale di fiducia munito di procura speciale rilasciata dall'autorità consolare. In assenza di nomina di difensore di fiducia lo straniero è ammesso al gratuito patrocinio. L'autorità giudiziaria provvede a designare un difensore scelto fra i soggetti iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale. ».

\* **7. 09.** Rivolta.

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

ART. 7-bis. (*Diritto di difesa*) — 1. L'articolo 17 del testo unico è sostituito dal seguente:

« 17. Lo straniero sottoposto a procedimento penale non ha diritto a rientrare in Italia. L'assistenza legale è assicurata da un patrocinatore legale di fiducia munito di procura speciale rilasciata dall'autorità consolare. In assenza di nomina di difensore di fiducia lo straniero è ammesso al gratuito patrocinio. L'autorità giudiziaria provvede a designare un difensore scelto tra i soggetti iscritti nella tabella di cui

all'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale ».

\* **7. 031.** Landi di Chiavenna, Stucchi, Di Luca, Teresio Delfino.

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

ART. 7-bis. (*Soggiorno per motivi di protezione sociale*). — 1. Dopo il comma 1 dell'articolo 18 del testo unico è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Qualora se ne presenti la necessità, il questore rilascia immediatamente allo straniero, senza ulteriori formalità, il nulla-osta al ricongiungimento familiare con i familiari di cui al comma 1 dell'articolo 28 e, se necessario, con altri familiari per i quali si presentino, nel paese di stabile residenza, condizioni di pericolo.

2. Al comma 5, secondo periodo, dell'articolo 18 del testo unico, le parole: « il permesso può essere ulteriormente prorogato o rinnovato per la durata del rapporto medesimo o, se questo è a tempo indeterminato, con le modalità stabilite per tale motivo di soggiorno » con le seguenti: « il permesso può essere convertito in permesso di soggiorno per la lavoro subordinato, con le modalità stabilite per tale motivo di soggiorno ».

3. Al comma 5, terzo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , ovvero in permesso di soggiorno per lavoro autonomo quando siano verificate le condizioni previste dai commi 1 e 2 dell'articolo 26. ».

**7. 04.** Moroni, Gardiol.

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

ART. 7-bis. (*Divieti di espulsione e di respingimento*) — 1. Al comma 2, lettera c), dell'articolo 19 del testo unico le parole « entro il quarto grado » sono sostituite dalle seguenti « entro il secondo grado ».

**7. 032.** Landi di Chiavenna, Stucchi, Di Luca, Teresio Delfino.

**(A.C. 5808 – Sezione 6)****ARTICOLO 8 DELLA PROPOSTA  
DI LEGGE NEL TESTO DELLA  
COMMISSIONE****ART. 8.**

1. Dopo il comma 6 dell'articolo 21 del testo unico sono inseriti i seguenti:

« 6-bis. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di intesa con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'ambiente, promuove la predisposizione di progetti integrati per l'inserimento dei lavoratori extracomunitari in Italia, quali, in particolare, progetti che prevedano l'utilizzo dei lavoratori extracomunitari per finalità di tutela ecologica del territorio italiano.

6-ter. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le regioni e gli enti locali interessati, può altresì approvare domande di enti pubblici o privati, anche consorziati tra loro, che richiedano di predisporre progetti analoghi a quelli indicati dal comma 6-bis ».

**EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 8 DELLA PROPOSTA DI LEGGE****ART. 8.**

*(Determinazione dei flussi di ingresso)*

*Sopprimerlo.*

\* 8. 10. Fontan.

*Sopprimerlo.*

\* 8. 11. Di Luca, Giovanardi.

*Sopprimerlo.*

\* 8. 3. Landi di Chiavenna, Stucchi.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 8. *(Determinazione dei flussi di ingresso)*. – 1. Al comma 4 dell'articolo 21 le parole: « I decreti annuali » sono sostituite dalle seguenti: « Il decreto annuale ».

2. Dopo il comma 4 dell'articolo 21 del testo unico sono inseriti i seguenti:

« 4-bis. Il decreto annuale deve altresì essere predisposto in base ai dati sulla effettiva richiesta di lavoro suddivisi per regioni, province, comuni, elaborati dalle locali camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato e da queste trasmessi al Ministero dell'interno e al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

4-ter. Ai fini della predisposizione del decreto annuale e con lo scopo di ottimizzare la possibilità di integrazione dei cittadini extracomunitari si deve tenere conto, nella determinazione delle quote di ingresso, dei livelli di presenza, della distribuzione e della temporaneità media della permanenza dei cittadini extracomunitari nelle aree territoriali nazionali ove sussista maggiore presenza di cittadini extracomunitari già soggiornanti.

4-quater. Ai fini dell'attuazione dei commi 4-bis e 4-ter il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, istituisce l'ufficio per la rilevazione statistica della presenza e della distribuzione dei lavoratori extracomunitari in Italia. »

3. Il comma 5 dell'articolo 21 del testo unico è soppresso.

**Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Landi di Chiavenna.**

*Al comma 1, premettere i seguenti:*

01. Al comma 4 dell'articolo 21 del testo unico sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « o comunque risultanti disoccupati. ».

02. Dopo il comma 4 dell'articolo 21 del testo unico sono aggiunti i seguenti:

« 4-bis. Il decreto annuale deve altresì essere predisposto in base ai dati sulla

effettiva richiesta di lavoro suddivisi per regioni, province e comuni, elaborati dalle locali camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato, e da queste trasmessi al Ministero dell'interno ed al Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro il mese di febbraio di ciascun anno.

*4-ter.* Ai fini della predisposizione del decreto annuale si deve, altresì, tenere conto dei livelli della distribuzione delle presenze degli extracomunitari nelle aree dello Stato, al fine di evitare squilibri di concentrazione. Il decreto annuale, in particolare, deve prevedere la distribuzione dei nuovi ingressi sul territorio in base ai seguenti criteri:

*a)* per quanto riguarda i comuni, il decreto annuale deve precludere incrementi delle presenze degli extracomunitari di una medesima etnia superiori al 2 per cento del totale degli extracomunitari appartenenti alla stessa etnia già soggiornanti nel comune;

*b)* per quanto riguarda le regioni, il decreto annuale deve precludere incrementi delle presenze di extracomunitari superiori al 5 per cento del totale degli extracomunitari già soggiornanti nella regione.

*4-quater.* Se le presenze di extracomunitari eccedono le percentuali fissate dal comma *4-ter*, gli ingressi di extracomunitari nelle regioni e nei comuni ove si verifica l'eccedenza restano bloccati sino a che tali percentuali non risultino ristabilite.

*4-quinquies.* Al fine dell'attuazione dei commi *4-bis*, *4-ter* e *4-quater*, il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, istituisce l'ufficio per la rilevazione statistica della presenza e della distribuzione dei lavoratori extracomunitari in Italia e l'ufficio per la rilevazione del grado di integrazione culturale e sociale ovvero di contrapposizioni etniche createsi nell'ambito delle diverse realtà territoriali nazionali. ».

## 8. 5. Rivolta.

*Al comma 1, premettere il seguente:*

01. Dopo il comma 4 dell'articolo 21 del testo unico sono inseriti i seguenti:

« *4-bis.* Il decreto annuale deve altresì essere predisposto in base ai dati sulla effettiva richiesta di lavoro suddivisi per regioni, province e comuni, elaborati dalle locali camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato, e da queste trasmessi al Ministero dell'interno ed al Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro il mese di febbraio di ciascun anno.

*4-ter.* Ai fini della predisposizione del decreto annuale si deve, altresì, tenere conto dei livelli della distribuzione delle presenze degli extracomunitari nelle aree dello Stato, al fine di evitare squilibri di concentrazione. Il decreto annuale, in particolare, deve prevedere la distribuzione dei nuovi ingressi sul territorio in base ai seguenti criteri:

*a)* per quanto riguarda i comuni, il decreto annuale deve precludere incrementi delle presenze degli extracomunitari di una medesima etnia superiori al 2 per cento del totale degli extracomunitari appartenenti alla stessa etnia già soggiornanti nel comune;

*b)* per quanto riguarda le regioni, il decreto annuale deve precludere incrementi delle presenze di extracomunitari superiori al 5 per cento del totale degli extracomunitari già soggiornanti nella regione.

*4-quater.* Se le presenze di extracomunitari eccedono le percentuali fissate dal comma *4-ter*, gli ingressi di extracomunitari nelle regioni e nei comuni ove si verifica l'eccedenza restano bloccati sino a che tali percentuali non risultino ristabilite.

*4-quinquies.* Al fine dell'attuazione dei commi *4-bis*, *4-ter* e *4-quater*, il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, istituisce l'ufficio per la rilevazione statistica della presenza e della distribuzione dei lavoratori extracomunitari in Italia. I decreti di cui all'articolo 3, comma 4, stabiliscono quale percentuale dei flussi di ingresso possa concentrarsi nelle varie regioni ita-

liane, nelle province e nei principali comuni. ».

**8. 1.** Volontè, Tassone, Teresio Delfino.

*Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:*

2. Dopo il comma 7 dell'articolo 21 del testo unico è aggiunto il seguente:

« 7-bis. A tutti gli immigrati provenienti da Paesi non appartenenti all'OCSE che dopo sei mesi dalla data di ingresso in Italia sono ancora privi di codice fiscale e di un regolare rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa, o non esercitano una regolare attività di impresa, arte o professione, sono immediatamente rimpatriati. ».

**8. 2.** Stucchi, Fontan, Luciano Dussin, Fontanini

**(A.C. 5808 – Sezione 7)**

**ARTICOLO 9 DELLA PROPOSTA  
DI LEGGE NEL TESTO DELLA  
COMMISSIONE**

**ART. 9.**

1. Al comma 10 dell'articolo 22 del testo unico, le parole: « con l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da lire due milioni a lire sei milioni » sono sostituite dalle seguenti: « con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da lire 20 milioni a lire 50 milioni. È altresì disposto il sequestro temporaneo per quindici giorni dell'esercizio di impresa ».

**EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUN-  
TIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 9  
DELLA PROPOSTA DI LEGGE**

**ART. 9.**

*Sopprimerlo.*

**9. 4.** Fontan, Di Luca.

*Sostituirlo con il seguente:*

**ART. 9 (Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato).** – 1. Al comma 5 dell'articolo 22 del testo unico le parole « sei mesi » sono sostituite dalle seguenti « tre mesi ».

2. Dopo il comma 7 dell'articolo 22 del testo unico è aggiunto il seguente:

« 7-bis. L'INPS, al fine di contrastare adeguatamente lo sfruttamento di manodopera e di verificare la regolarità dei rapporti di lavoro e la vigenza dei permessi di lavoro, esegue controlli bimestrali avvalendosi dell'archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari costituito ai sensi del comma 7 e segnalando gli illeciti agli organi competenti ».

3. Al comma 9 dell'articolo 22 del testo unico le parole: « per un periodo non inferiore ad un anno » sono sostituite dalle seguenti: « per un periodo non superiore a sei mesi ».

4. Il comma 10 dell'articolo 22 del testo unico è sostituito dal seguente:

« 10. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso di soggiorno sia scaduto, revocato o annullato è punito con la multa da trenta milioni a sessanta milioni di lire. Con la sentenza di condanna di primo grado il giudice può ordinare la sanzione amministrativa della chiusura temporanea per quindici giorni dell'esercizio d'impresa ».

5. Al comma 11 dell'articolo 22 del testo unico dopo le parole « attività lavorativa in Italia » sono aggiunte le seguenti: « contribuendo per un periodo non inferiore a quindici anni ».

6. Al comma 11 dell'articolo 22 del testo unico le parole: « del 5 per cento annuo » sono sostituite dalle seguenti: « del 2,5 per cento annuo ».

**Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Landi di Chiavenna.**

*Al comma 1, premettere i seguenti:*

01. Dopo il comma 8 dell'articolo 22 del testo unico è aggiunto il seguente:

« 8-bis. Il decreto annuale di cui all'articolo 21 è predisposto tenendo conto del numero dei permessi rilasciati ai sensi del presente articolo. ».

02. Al comma 9 dell'articolo 22 del testo unico, le parole: « per un periodo non inferiore ad un anno » sono sostituite dalle seguenti: « per un periodo non superiore a sei mesi »

\* 9. 2. Volontè, Tassone, Teresio Delfino.

*Al comma 1, premettere i seguenti:*

01. Dopo il comma 8 dell'articolo 22 del testo unico è aggiunto il seguente:

« 8-bis. Il decreto annuale di cui all'articolo 21 è predisposto tenendo conto del numero dei permessi rilasciati ai sensi del presente articolo. ».

02. Al comma 9 dell'articolo 22 del testo unico, le parole: « per un periodo non inferiore ad un anno » sono sostituite dalle seguenti: « per un periodo non superiore a sei mesi »

\* 9. 3. Rivolta.

*Al comma 1, premettere il seguente:*

01. Al comma 9 dell'articolo 22 del testo unico, le parole: « Il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, può essere iscritto nelle liste di collocamento » sono sostituite dalle seguenti: « Il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni o per conclusione del rapporto di lavoro a tempo determinato, può essere iscritto nelle liste di collocamento, anche più volte ».

9. 1. Moroni, Gardiol.

*Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:*

ART. 10. (*Prestazione di garanzia per l'accesso al lavoro*). 1. Al comma 1, secondo periodo, dell'articolo 23 del testo unico dopo le parole « il richiedente deve dimostrare » sono inserite le seguenti « di non aver subito condanne o sanzioni amministrative previste dalla presente legge, nonché ».

2. Al comma 1, ultimo periodo, dell'articolo 23 del testo unico le parole « per un anno » sono sostituite dalle seguenti « per sei mesi ».

3. Dopo il comma 1 dell'articolo 23 del testo unico è aggiunto il seguente:

« 1-bis. L'iscrizione alle liste di collocamento di cui al comma 1 non dà diritto alla concessione dell'assegno sociale ».

4. Al comma 2 dell'articolo 23 del testo unico dopo le parole « Sono ammessi a prestare le garanzie di cui al comma 1 » sono aggiunte le seguenti « che devono essere costituite da comprovate offerte di lavoro ».

5. Dopo il comma 2 dell'articolo 23 del testo unico è inserito il seguente:

« 2-bis. Il rilascio dell'autorizzazione e del conseguente visto di ingresso è subordinato al deposito, da parte del garante, di apposita cauzione pari a lire dieci milioni presso un istituto di credito allo scopo autorizzato. Se il soggetto garantito viola le norme che disciplinano il soggiorno degli extracomunitari in Italia ovvero si sottrae all'obbligo di lasciare il territorio nazionale alla scadenza del permesso di soggiorno, salvo rinnovo, lo Stato confisca la cauzione, fatti salvi i diritti di difesa del garante ».

6. Al comma 4 dell'articolo 23 del testo unico le parole « in apposite liste tenute dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane » sono sostituite dalle seguenti « nei ruoli di immigrazione di cui al comma 5-bis dell'articolo 3 ».

9. 0100. Landi di Chiavenna, Stucchi, Di Luca, Teresio Delfino.

*Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:*

ART. 10. — 1. Al comma 1, secondo periodo, dell'articolo 23 del testo unico, dopo le parole: « permesso di soggiorno » sono aggiunte le seguenti: « nonché di possedere un effettivo contratto di lavoro ».

**9. 020.** Di Luca, Garra, Frattini, Urbani, Saponara, Giovanardi, Landi di Chiavenna, Fontan.

*Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:*

ART. 10. (*Offerte di lavoro*) — 1. Al comma 2, primo periodo, dell'articolo 23 del testo unico, dopo le parole: « comma 1 » sono aggiunte le seguenti: « che devono essere costituite da concrete e comprovate offerte di lavoro ».

**9. 018.** Di Luca, Garra, Frattini, Urbani, Saponara, Giovanardi, Landi di Chiavenna, Fontan.

*Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:*

ART. 10. (*Prestazione di garanzia per l'accesso al lavoro*). — 1. Dopo il comma 2 dell'articolo 23 del testo unico sono aggiunti i seguenti:

« 2-bis. Chi intende farsi garante, all'atto della presentazione della domanda, e conformemente alle modalità indicate dal regolamento di attuazione del presente testo unico, deve dimostrare di essere in regola con le leggi ed i regolamenti che disciplinano il soggiorno degli extracomunitari in Italia.

2-ter. Il rilascio dell'autorizzazione e del conseguente visto di ingresso è subordinato al deposito, da parte del garante, di apposita cauzione pari a lire 10 milioni presso un istituto di credito allo scopo autorizzato. Se il soggetto garantito viola le norme che disciplinano il soggiorno degli extracomunitari in Italia, lo Stato ha diritto di incamerare la cauzione, fatti salvi i diritti di difesa del garante. ».

**\* 9. 011.** Volontè, Tassone, Teresio Delfino.

*Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:*

ART. 10. (*Prestazione di garanzia per l'accesso al lavoro*). — 1. Dopo il comma 2 dell'articolo 23 del testo unico sono aggiunti i seguenti:

« 2-bis. Chi intende farsi garante, all'atto della presentazione della domanda, e conformemente alle modalità indicate dal regolamento di attuazione del presente testo unico, deve dimostrare di essere in regola con le leggi ed i regolamenti che disciplinano il soggiorno degli extracomunitari in Italia.

2-ter. Il rilascio dell'autorizzazione e del conseguente visto di ingresso è subordinato al deposito, da parte del garante, di apposita cauzione pari a lire 10 milioni presso un istituto di credito allo scopo autorizzato. Se il soggetto garantito viola le norme che disciplinano il soggiorno degli extracomunitari in Italia, lo Stato ha diritto di incamerare la cauzione, fatti salvi i diritti di difesa del garante. ».

**\* 9. 031.** Rivolta.

*Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:*

ART. 10. (*Prestazioni di garanzia*) — 1. Dopo il comma 3 dell'articolo 23 del testo unico sono aggiunto i seguenti:

« 3-bis. In ogni caso la prestazione di garanzia per l'accesso al lavoro deve dare luogo ad un effettivo contratto di lavoro da depositare da parte del lavoratore presso l'ufficio periferico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

3-ter. Nel caso in cui la garanzia di cui al comma 3-bis non dia luogo ad un contratto di lavoro i soggetti responsabili sono esclusi dalla possibilità di prestare ulteriori garanzie. ».

**9. 019.** Di Luca, Garra, Frattini, Urbani, Saponara, Giovanardi, Landi di Chiavenna, Fontan.

*Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:*

ART. 10. — 1. Al comma 4, primo periodo, dell'articolo 23 del testo unico, le parole: da: « iscritti in apposite liste » fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: « iscritti in un'apposita lista tenuta presso il Ministero del lavoro, con graduatoria basata sull'anzianità di iscrizione calcolata a partire dalla prima iscrizione del lavoratore. Con decreto del Ministro dell'interno sono stabilite le modalità di iscrizione, per posta ordinaria o per via informatica, in detta lista, nonché per la conferma annuale dell'iscrizione. ».

**9. 010.** Moroni, Gardiol.

*Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:*

ART. 10. (*Ingresso e soggiorno per lavoro autonomo*). — Al comma 3 dell'articolo 26 del testo unico, dopo le parole: « deve comunque dimostrare » sono aggiunte le seguenti: « , ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno, ».

**9. 022.** Moroni Gardiol.

*Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:*

ART. 10. (*Ingresso e soggiorno per lavoro autonomo*). — 1. Dopo il comma 7 dell'articolo 26 sono aggiunti i seguenti:

« 7-bis. Salvo quanto disposto dalla legge penale, il lavoratore extracomunitario titolare di un permesso di soggiorno per lavoro autonomo che introduca sul territorio dello Stato ovvero produca, commerci e/o distribuisca prodotti contraffatti, subisce la revoca del permesso di soggiorno con conseguente applicazione del provvedimento di espulsione amministrativa di cui all'articolo 13. ».

7-ter. Se il fatto costituisce reato, con la sentenza di condanna penale il giudice ordina la sanzione amministrativa dell'espulsione del reo ».

**9. 0101.** Landi di Chiavenna, Stucchi, Di Luca, Teresio Delfino.

*Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:* ART. 10. (*Ingresso e soggiorno per lavoro autonomo*). — Dopo il comma 7 dell'articolo 26 del testo unico è aggiunto il seguente:

« 7-bis. Salvo quanto disposto dalla legge penale, il lavoratore extracomunitario titolare di un permesso di soggiorno per lavoro autonomo che produca, commerci e/o distribuisca prodotti contraffatti subisce la revoca del permesso di soggiorno con conseguente applicazione del provvedimento di espulsione amministrativa di cui all'articolo 13. ».

**\* 9. 09.** Volontè, Tassone, Teresio Del fino.

*Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:*

ART. 10. (*Ingresso e soggiorno per lavoro autonomo*). — Dopo il comma 7 dell'articolo 26 del testo unico è aggiunto il seguente:

« 7-bis. Salvo quanto disposto dalla legge penale, il lavoratore extracomunitario titolare di un permesso di soggiorno per lavoro autonomo che produca, commerci e/o distribuisca prodotti contraffatti subisce la revoca del permesso di soggiorno con conseguente applicazione del provvedimento di espulsione amministrativa di cui all'articolo 13. ».

**\* 9. 030.** Rivolta.

*Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:*

ART. 10. (*Contratto di lavoro*) — 1. Dopo il comma 7 dell'articolo 26 del testo unico sono aggiunti i seguenti:

« 7-bis. In ogni caso lo straniero che intenda esercitare in Italia un'attività industriale, professionale, artigianale o commerciale, ovvero costituire società di capitale o di persone o accedere a cariche societarie deve dimostrare la disponibilità effettiva di un reddito annuo non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale per un periodo di soggiorno non inferiore a sei

mesi e di non aver riportato in Italia condanne per uno dei reati indicati dall'articolo 380 del codice di procedura penale e di non avere procedimenti penali in corso.

*7-ter.* Lo straniero che esercita attività di lavoro autonomo in violazione delle disposizioni del presente articolo è punito con l'arresto fino a tre mesi e con la confisca obbligatoria dei beni oggetto o frutto della predetta attività. ».

**9. 033.** Di Luca, Garra, Frattini, Urbani, Saponara, Giovanardi, Landi di Chiavenna, Fontan.

*Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:*

ART. 10. — 1. L'articolo 29 del testo del testo unico è sostituito dal seguente:

« ART. 29. — 1. Il ricongiungimento dei familiari può essere chiesto al comune di residenza dopo tre anni dall'iscrizione nei ruoli di immigrazione, da costituirsi presso gli uffici consolari italiani, previo accertamento della disponibilità di un'adeguata abitazione, del corretto adempimento dei doveri fiscali ed in assenza di carichi pendenti, ovvero di condanne per delitto. ».

**9. 013.** Stucchi, Fontan, Luciano Dussin, Fontanini.

*Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:*

ART. 10. (*Ricongiungimento familiare*). — 1. Il comma 1 dell'articolo 29 del testo unico è sostituito dal seguente:

« 1. Lo straniero può chiedere il ricongiungimento per i seguenti familiari:

*a)* coniuge non legalmente separato;

*b)* figli minori a carico, a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso;

*c)* genitori a carico che non abbiano superato i sessanta anni di età »

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 29 del testo unico è aggiunto il seguente:

« *1-bis.* Per la dimostrazione del possesso dei requisiti di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 1 fa testo la dichiarazione rilasciata dall'autorità municipale competente ».

3. Il comma 4 dell'articolo 29 del testo unico è soppresso.

4. Al comma 1, lettera *b)*, dell'articolo 29 del testo unico la parola: « doppio » è sostituita dalla seguente « triplo » e la parola « triplo » è sostituita dalla seguente « quintuplo ».

5. Il comma 6 dell'articolo 29 del testo unico è sostituito dal seguente:

« 6. Salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 6, della presente legge è consentito l'ingresso per ricongiungimento al figlio minore regolarmente soggiornante in Italia del genitore che dimostri la potestà genitoriale secondo la legge italiana nonché il possesso dei requisiti di disponibilità di alloggio e di reddito di cui al comma 3 del presente articolo ».

**9. 0102.** Landi di Chiavenna, Stucchi, Di Luca, Teresio Delfino.

*Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:*

ART. 10. (*Ricongiungimento familiare*). — 1. Il comma 1 dell'articolo 29 del testo unico è sostituito dal seguente:

« 1. Lo straniero può chiedere il ricongiungimento per i seguenti familiari:

*a)* coniuge non legalmente separato;

*b)* figli minori a carico, a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso;

*c)* genitori a carico, che abbiano superato i quarantacinque anni di età. ».

2. Dopo il comma 8 dell'articolo 29 del testo unico è inserito il seguente:

« *8-bis.* Il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro e della

previdenza sociale, determina, con il decreto annuale, l'ammontare massimo degli ingressi per ricongiungimento familiare, nonché il numero massimo di ricongiungimenti ammessi per ogni singolo nucleo familiare. In ogni caso, il numero annuale di ricongiungimenti familiari ammessi non può eccedere il 25 per cento degli ingressi previsti dal flusso annuale. Con lo stesso decreto è altresì stabilito il numero massimo annuale dei permessi di soggiorno attribuibili per motivi di protezione sociale».

**\* 9. 025.** Rivolta.

*Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:*

ART. 10. (Ricongiungimento familiare). — 1. Il comma 1 dell'articolo 29 del testo unico è sostituito dal seguente:

« 1. Lo straniero può chiedere il ricongiungimento per i seguenti familiari:

- a) coniuge non legalmente separato;
- b) figli minori a carico, a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso;
- c) genitori a carico, che abbiano superato i quarantacinque anni di età. ».

2. Dopo il comma 8 dell'articolo 29 del testo unico è inserito il seguente:

« 8-bis. Il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, determina, con il decreto annuale, l'ammontare massimo degli ingressi per ricongiungimento familiare, nonché il numero massimo di ricongiungimenti ammessi per ogni singolo nucleo familiare. In ogni caso, il numero annuale di ricongiungimenti familiari ammessi non può eccedere il 25 per cento degli ingressi previsti dal flusso annuale. Con lo stesso decreto è altresì stabilito il numero massimo annuale dei permessi di soggiorno attribuibili per motivi di protezione sociale ».

**\* 9. 08.** Volonté, Tassone, Teresio Delfino.

*Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:*

ART. 10. — Dopo il comma 1 dell'articolo 29 del testo unico è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Lo straniero può chiedere il ricongiungimento solo se è in possesso di un reddito annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale per ogni familiare di cui si chiede il ricongiungimento. ».

**9. 021.** Di Luca, Garra, Frattini, Urbani, Saponara, Giovanardi, Landi di Chiavenna, Fontan

*Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:*

ART. 10. — Al comma 5 dell'articolo 30 del testo unico le parole: « può essere convertito in permesso per lavoro subordinato, per lavoro autonomo o per studio, fermi i requisiti minimi di età per lo svolgimento di attività di lavoro » con le seguenti: « può essere convertito, entro la scadenza, in permesso per lavoro subordinato, per lavoro autonomo o per studio, fermi i requisiti minimi di età per lo svolgimento di attività di lavoro, anche in mancanza degli altri requisiti previsti dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione ».

**9. 023.** Moroni, Gardiol.

**(Approvato)**

*Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:*

ART. 10. — Al comma 1 dell'articolo 32 del testo unico, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Per il rilascio di detto permesso si prescinde dalle condizioni e dai requisiti previsti dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione. ».

**9. 024.** Moroni, Gardiol.

*Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:*

ART. 10. (Assistenza sanitaria per gli stranieri non iscritti al servizio sanitario na-

zionale). — 1. Il comma 5 dell'articolo 35 del testo unico è soppresso.

**9. 0103.** Landi di Chiavenna, Stucchi, Di Luca, Teresio Delfino.

*Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:*

ART. 10. (*Centri di accoglienza e accesso all'abitazione*). — 1. L'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 40 del testo unico è soppresso.

2. Dopo il comma 5 dell'articolo 40 del testo unico sono aggiunti i seguenti:

« 5-bis. La distribuzione dei centri di accoglienza sul territorio deve rispettare le esigenze di distribuzione demografica degli extracomunitari di cui all'articolo 21.

5-ter. L'accesso ai centri di accoglienza è riservato agli extracomunitari che dimostrino di essere in regola con le norme che disciplinano l'ingresso ed il soggiorno in Italia degli stranieri. ».

\* **9. 026.** Rivolta.

*Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:*

ART. 10. (*Centri di accoglienza e accesso all'abitazione*). — 1. L'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 40 del testo unico è soppresso.

2. Dopo il comma 5 dell'articolo 40 del testo unico sono aggiunti i seguenti:

« 5-bis. La distribuzione dei centri di accoglienza sul territorio deve rispettare le esigenze di distribuzione demografica degli extracomunitari di cui all'articolo 21.

5-ter. L'accesso ai centri di accoglienza è riservato agli extracomunitari che dimostrino di essere in regola con le norme che disciplinano l'ingresso ed il soggiorno in Italia degli stranieri. ».

\* **9. 07.** Volontè, Tassone, Teresio Delfino.

*Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:*

ART. 10. — 1. Dopo il comma 1 dell'articolo 40 del testo unico è inserito il seguente:

« 1-bis. L'accesso alle misure di integrazione sociale è riservato agli extracomunitari che dimostrino di essere in regola con le norme che disciplinano il soggiorno in Italia ai sensi del presente testo unico, e delle leggi e regolamenti vigenti in materia. ».

\*\* **9. 027.** Rivolta.

*Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:*

ART. 10. — 1. Dopo il comma 1 dell'articolo 40 del testo unico è inserito il seguente:

« 1-bis. L'accesso alle misure di integrazione sociale è riservato agli extracomunitari che dimostrino di essere in regola con le norme che disciplinano il soggiorno in Italia ai sensi del presente testo unico, e delle leggi e regolamenti vigenti in materia. ».

\*\* **9. 06.** Volontè, Tassone, Teresio Delfino.

*Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:*

ART. 10. — 1. Dopo il comma 4 dell'articolo 40 del testo unico è inserito il seguente:

« 4-bis. Le strutture locali di accoglienza per i lavoratori sono finanziate con contributi specifici a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori interessati, che possono beneficiare di speciali forme di rateazione. ».

**9. 014.** Stucchi, Fontan, Luciano Dussin, Fontanini

*Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:*

ART. 10. (*Misure di integrazione sociale*). — 1. Prima del comma 1 dell'articolo 42 del testo unico è inserito il seguente:

« 01. L'accesso alle misure di integrazione sociale è riservato agli extracomuni-